

**Presidente: GRECO ANTONIO**

**Relatore: D'AQUINO FILIPPO**

**Data pubblicazione: 19/11/2020**

### **CONSIDERATO CHE**

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 2946 cod. civ. e degli artt. 19, 20 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e falsa applicazione dell'art. 2953 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ai crediti erariali si applichi la prescrizione breve quinquennale. Deduce l'Ufficio ricorrente che la sentenza delle Sezioni Unite menzionata dalla Corte di merito non ha affermato il principio secondo cui ai crediti contenuti in cartella trovi applicazione la prescrizione breve e ritiene applicabile ai crediti erariali oggetto di riscossione la prescrizione ordinaria. Il motivo è fondato.

E' la stessa sentenza citata dalla Corte di merito (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che afferma il principio secondo cui la scade a del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un coattiva, produce l'effetto sostanziale della irrettrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che ove assoggettato a prescrizione breve (come nel diverso caso dei contributi previdenziali) non può convertirsi in termine ordinario decennale.

1.2 - Apparirebbe, d'altro canto, distonico ritenere che la cartella, da un lato, non possa produrre l'effetto della conversione della prescrizione breve in prescrizione lunga di cui all'art. 2953 cod. civ., proprio dell'actio iudicati (Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730) e, dall'altro, essa andrebbe a produrre l'effetto di abbreviare un termine prescrizionale più lungo.

1.3 - Ne consegue che la prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2018, cit.; disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (Cass., Sez. VI, 15 aprile 2019, n. 10547, come per i tributi erariali (Cass., Sez. VI, Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308).

La Corte di merito avrebbe, quindi, dovuto verificare il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo e non ritenere, come ha fatto, che nella fattispecie in esame, trattandosi di atti di riscossione coattiva di crediti statali, essi si prescrivessero tutti in cinque anni (Cass., n. 31242/2019, cit.; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33797).

2 - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 618 - 623 l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non ha fatto applicazione alla cartella di pagamento n. 124/2011/0007281362/000, notificata in data 31 marzo 2011, emessa per TARSU, della sospensione legale dei ruoli sino al, data del 16 giugno 2014, come disposto da tale disposizione dai successivi art. 2 d.l. 6 marzo 2014, n. 16 e da l. 2 maggio 2014, n. 68.

2.1 - Il secondo motivo è fondato.

Dispone l'art. 1, comma 623 l. n. 147/2013: «per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione». Tale

sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893), sospensione applicabile, pertanto, anche al caso di specie.

3 - La Corte di merito non ha, conseguentemente, fatto buon governo dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P. Q. M.**

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.